

Roma

13 giugno 2019

Prot. UIN/USP/USC/ULG/001151

Agli Associati

Direzione Generale

Area Innovazione

Area Information Technology

Area Sistemi Informativi

Area Operations

Area Back Office

Area Organizzazione

Area Sistemi di Pagamento

Area Finanza

Loro Sedi

Interventi sulle regole per la tenuta dei conti reciproci tra banche: aggiornamento dell'Accordo "per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende di credito dell'Italia"

La "Spunta Interbancaria", cioè il processo costituito dall'insieme di attività inerenti alla riconciliazione dei flussi e delle operazioni che generano scritture sui conti reciproci in Italia, nonché la relativa gestione dei sospesi attraverso azioni di investigazione, è attualmente regolata dal Capitolo 18 dell'Accordo "*per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende di credito dell'Italia*" la cui prima redazione è del 1978 e l'ultima pubblicazione integrale del testo risale al 1987.

Da allora, ulteriori aggiornamenti dell'Accordo sono stati comunicati mediante numerose circolari, come ad esempio in occasione dell'introduzione dell'euro.

Dal punto di vista operativo, nel corso degli anni alcune banche hanno mantenuto la procedura originaria essenzialmente basata su una comunicazione mensile delle informazioni relative allo stato del conto reciproco gestito dalle banche e su una procedura di spunta e di appuramento delle squadrature con un basso livello di automazione; altre realtà si sono invece dotate nel tempo di strumenti e metodologie per garantire un più alto livello di automazione ma con criteri sviluppati internamente.

Per tener conto di questa evoluzione tecnologica, l'ABI, coadiuvata da un gruppo di lavoro di banche coordinato da ABI Lab che ha condiviso le nuove modalità operative, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione di una nuova versione dell'Accordo che possa consentire, con la massima gradualità, il passaggio da un processo di Spunta "tradizionale" a un processo di Spunta evoluto basato sulla Distributed Ledger Technology (DLT).

Si informano gli Associati che il **Comitato Esecutivo ABI** ha approvato nel mese di maggio l'aggiornamento dell'Accordo "per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende di credito dell'Italia", con l'introduzione del **Capitolo 18-bis "Tenuta dei conti reciproci tra banche dell'Italia"** che si fornisce in allegato.

Dal 1° marzo 2020 le banche inizieranno ad adottare gradualmente il nuovo **Capitolo 18-bis**. Per favorire la migrazione delle banche alle nuove modalità operative, l'articolo 15 prevede un periodo di coesistenza del **Capitolo 18-bis** con l'originario **Capitolo 18** dell'Accordo fino alla data del 30 settembre 2020 dopo la quale le previsioni equivalenti contenute nell'originario **Capitolo 18** si considereranno **abrogate**. Sono quindi previsti circa sette mesi di gestione della transizione, all'interno della quale diversi sottoinsiemi di banche passeranno progressivamente alla nuova operatività.

I principi basilari della nuova operatività descritta nel **Capitolo 18-bis** risultano in sintesi essere:

- visibilità completa e immediata delle movimentazioni proprie e della controparte sul conto reciproco, tramite il ricorso a un Registro condiviso, in cui ogni banca rende disponibile, simultaneamente e nel continuo, esclusivamente alle Controparti le informazioni utili alla gestione delle scritture del Conto reciproco e di cui entrambe le controparti detengono una copia costantemente allineata,
- possibilità di gestire i flussi relativi ai conti reciproci su base giornaliera, invece che su base mensile,
- condivisione delle regole di spunta dei movimenti, che saranno eseguite sul Registro in modo simmetrico fra le due banche controparti,
- gestione integrata delle comunicazioni e dei processi di appuramento in caso di sbilancio.

Un processo evoluto di Spunta basato su DLT permette una riduzione del rischio operativo grazie alla possibilità di verificare nel continuo i saldi dei conti e a nuove logiche più solide di abbinamento automatico.

Inoltre, è abilitata la possibilità, per entrambe le controparti, di avere accesso autonomo allo stato dei conti reciproci e di rispondere alle richieste dei revisori e di altre autorità senza bisogno di fare richieste alla controparte.

In un quadro più generale, lo studio della tecnologia DLT ha reso possibile sperimentare e utilizzare una tecnologia innovativa aumentando la conoscenza dell'intero settore sul tema e realizzando al contempo un'infrastruttura capace di abilitare altri potenziali casi d'uso innovativi.

Allo scopo di supportare le banche nell'adozione della nuova operatività, secondo i principi del nuovo testo del Capitolo 18-bis dell'Accordo interbancario, il Consorzio ABI Lab renderà disponibile una prima nuova applicazione basata su DLT, tramite apposita contrattualizzazione; per ogni informazione o richiesta di chiarimento sarà possibile fare riferimento ai seguenti contatti: tel.: 06 6767382 – 06 6767713; indirizzo e-mail: spunta@abilab.it.

Distinti saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATO

Cap. 18-bis

Tenuta dei conti reciproci tra banche dell'Italia

Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2- Oggetto.....	3
Art. 3 – Comunicazione e condivisione delle informazioni	3
Art. 4 - Collegamenti telematici.....	3
Art. 5 - Tempistica operativa	4
Art 6 – Spunta delle scritture sui conti reciproci	4
Art. 7 - Raggruppamento scritture	4
Art. 8 - Inversione della gestione dei conti reciproci.....	5
Art. 9 - Rettifiche di valuta.....	5
Art.10 - Rettifiche di scritture.....	5
Art. 11 - Regolamento dei saldi liquidi	5
Art. 12 - Estratti conto	6
Art. 13 - Chiusura dei conti reciproci.....	6
Art. 14 - Piano di raccordo.....	6
Art. 15 - Norma transitoria	7
Art. 16 - Specifiche flussi elettronici.....	7

Art. 1 – Definizioni

Appuramento: attività di verifica delle posizioni di debito e di credito al fine di giungere a sistemazione.

Banca: Ai fini del presente capitolo si intende la banca abilitata ad operare in Italia nonché ogni altro istituto autorizzato, ai sensi del Dlgs n. 11/2010 (e successive modificazioni) a prestare servizi di pagamento che intrattiene con un altro dei predetti soggetti un Conto reciproco.

Banca cedente: banca che in un dato periodo tiene il conto di iniziativa e si appresta a invertire l'onere di spunta operando successivamente in ricezione.

Conto reciproco: Conto di servizio tenuto tra due Banche (di seguito Controparti) su cui viene annotato il controvalore di operazioni e servizi a seguito di transazioni finanziarie tra le stesse intercorse.

Flusso elettronico: Il Flusso elettronico contiene le informazioni utili alla Controparte per la gestione dei movimenti in emissione o ricezione sul Registro.

Il Flusso elettronico contiene necessariamente i seguenti oggetti:

- a) Tracciato Rapporto: insieme dei caricamenti relativi a uno specifico conto reciproco.
- b) Caricamento: rappresenta l'insieme dei movimenti, del saldo iniziale e di quello finale riferiti a una data contabile. In un unico Tracciato Rapporto possono essere inseriti più caricamenti riferiti a diverse date contabili.
- c) Movimento: insieme di informazioni riferite a una singola scrittura avvenuta tra le parti.

Piano di Raccordo: insieme di informazioni rilevanti per determinare la situazione di un Conto reciproco, in particolare: nostro saldo ultimo estratto conto, nostre scritture sospese, nostro saldo di raccordo, totale numeri sospesi nostri; loro saldo ultimo estratto conto, loro scritture sospese, loro saldo di raccordo, totale numeri sospesi loro; differenza numeri.

Registro: Registro informatico in cui ogni Banca rende disponibile, simultaneamente e nel continuo, esclusivamente alle Controparti le informazioni utili alla gestione delle

scritture del Conto reciproco e di cui entrambe le controparti detengono una copia costantemente allineata.

Spunta: insieme delle attività che la Banca effettua per il controllo della concordanza delle scritture sui conti reciproci.

Art. 2- Oggetto

La tenuta del Conto reciproco è responsabilità di ogni Banca nell'ambito della propria contabilità.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei rapporti tra le Controparti, le Banche seguono le indicazioni contenute nel presente capitolo assicurando un elevato livello di automazione di tutte le operazioni di spunta e la condivisione di tutte le informazioni mirate ad acclarare la regolarità e la concordanza delle scritture. Le Banche potranno conferire ad altri soggetti, che opereranno per conto delle Banche detentrici dei Conti reciproci, le attività operative relative al servizio di spunta.

Art. 3 – Comunicazione e condivisione delle informazioni

La comunicazione delle informazioni relative ai movimenti del Conto reciproco avviene mediante flussi elettronici secondo la tempistica ed il formato previsti nei successivi articoli 5 e 16.

La condivisione delle informazioni avviene tramite flussi elettronici che ogni Banca rende disponibili alla Controparte utilizzando il Registro; resta inteso che tale condivisione non ha valore dispositivo.

Art. 4 - Collegamenti telematici

Per le finalità di cui all'articolo 3, la Banca utilizza apparecchiature, programmi e collegamenti telematici, nel rispetto delle specifiche tecniche e funzionali e dei livelli di servizio previsti nel presente Accordo.

Art. 5 - Tempistica operativa

La comunicazione delle informazioni, sia che la Banca operi “di iniziativa” o “in conformità”, avviene il terzo giorno lavorativo successivo alla data contabile entro le ore 9:00 CET.

Le controparti possono concordare una tempistica inferiore.

Le scritture relative ad eventuali operazioni avvenute in giorni non lavorativi sono trasmesse unitamente ai flussi relativi al primo giorno lavorativo successivo.

Le informazioni possono essere aggiornate e integrate fino al quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, tranne che per il mese di dicembre, per cui la scadenza è al decimo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Art. 6 – Spunta delle scritture sui conti reciproci

La Banca che ha l'onere della spunta effettua sul Registro il controllo della concordanza delle scritture, in prima istanza mediante controllo automatico.

In particolare, il Registro si avvale di un algoritmo condiviso che opera la spunta automatica delle scritture considerando i valori di data valuta, importo, segno contrario e CRO, se disponibile; la Banca che ha l'onere della spunta provvede prontamente alla verifica sul Registro delle risultanze di spunta operate automaticamente.

Le Controparti hanno immediata evidenza del mancato abbinamento dal Registro; ove si rilevino discordanze, la Banca che ha l'onere della spunta effettua gli approfondimenti necessari, eventualmente con la collaborazione della Controparte, e la Banca responsabile della discordanza provvede al più presto alla risoluzione.

Art. 7 - Raggruppamento scritture

Nell'alimentazione della procedura di spunta non si effettua alcun raggruppamento di scritture, salvo diversi accordi tra le Controparti.

Art. 8 - Inversione dell'onere della spunta dei conti reciproci

Le Banche si avvalgono della procedura di inversione dell'onere della spunta per permettere l'alternanza nella gestione dei conti reciproci. L'inversione avviene a chiusura di anno in maniera concordata tra le Controparti. Nel caso in cui la Banca cedente abbia effettuato degli abbinamenti in presenza di differenze d'importo, la somma algebrica di dette differenze è regolata prima di procedere all'inversione. In caso contrario, l'inversione viene sospesa e le responsabilità rimangono a carico della Banca cedente.

Art. 9 - Rettifiche di valuta

La Banca responsabile dell'errato inserimento darà corso a rettifiche di valuta quando l'errore rilevato nelle scritture di iniziativa, o emergente in sede di spunta delle scritture, superi un minimo di 25.000 numeri.

Art.10 - Rettifiche di scritture

Le scritture possono considerarsi concordi qualora la differenza di importo sia inferiore a 5 euro. Delle varie differenze di importo riscontrate viene tenuta evidenza per la periodica sistemazione definitiva a conto economico. In ogni caso, in ciascun conto reciproco la somma algebrica delle varie differenze non potrà superare i 25 euro per ciascun trimestre.

Art. 11 - Regolamento dei saldi liquidi

In relazione all'esigenza di mantenere il Conto reciproco per servizi resi con saldo liquido tendenzialmente pareggiato, le Controparti procedono periodicamente ad appuramenti delle reciproche posizioni di debito e credito e al regolamento del saldo risultante, secondo i seguenti criteri:

i) Appuramento delle reciproche posizioni di debito e di credito su specifica richiesta della parte che ravvisi la necessità della relativa sistemazione. La richiesta è trasmessa entro e non oltre le 13,30 della data di appuramento (ore 11, in caso di semi festività nazionale), per filo o con diversa modalità da concordare. La periodicità dell'appuramento è giornaliera. È fatta comunque salva la possibilità che sia

concordata una periodicità diversa. Resta ferma la necessità che le Controparti procedano di comune intesa a definire, nell'ambito della periodicità stabilita, il giorno ritenuto più idoneo per le rispettive esigenze. Fermo quanto sopra e a condizione che i saldi siano correttamente quadrati, ciascuna parte avrà la facoltà in ogni momento di richiedere ed ottenere dalle Controparti il ripianamento del saldo, salva l'esistenza di giustificati motivi ostativi.

ii) In caso di mancato accordo sull'entità del saldo liquido entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta di sistemazione del conto, l'importo da regolare è determinato sulla base dell'80% del saldo risultante dalle evidenze della Banca alla quale spetta la liquidazione degli interessi maturati sul conto. Tale Banca provvede, su richiesta della Controparte, a confermare le proprie risultanze sul Registro.

iii) Il regolamento del saldo liquido alla data dell'appuramento è effettuato, in un'unica soluzione, lo stesso giorno lavorativo della richiesta di sistemazione - salvo diverso accordo tra le parti-, utilizzando, in modo diretto o tramite altra banca, la procedura di movimentazione del conto presso la Banca d'Italia (girofondi Target2). I pagamenti della specie devono essere eseguiti entro il termine orario coincidente con il secondo cut-off time del sistema di regolamento.

Art. 12 - Estratti conto

Qualunque siano le modalità e la periodicità adottate dalle Banche per l'elaborazione degli estratti conto, un estratto conto è comunque riferito all'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 13 - Chiusura contabile dei conti reciproci

La chiusura contabile dei conti reciproci è effettuata a fine anno solare.

Art. 14 - Piano di raccordo

Il Piano di Raccordo contiene almeno le informazioni di sintesi relative alle scritture oggetto di Spunta (nostro saldo ultimo estratto conto, nostre scritture sospese, nostro

saldo di raccordo, totale numeri nostri; loro saldo ultimo estratto conto, loro scritture sospese, loro saldo di raccordo, totale numeri loro; differenza numeri).

Ciascuna Controparte, per propria necessità e nel continuo, può visionare il Piano di Raccordo generato sulla base delle informazioni contenute nel Registro. Il Piano di Raccordo di ciascun mese è definitivo allo scadere del quinto giorno lavorativo del mese successivo, tranne che per il mese di dicembre, il cui Piano si intende definitivo al decimo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Art. 15 - Norma transitoria

Dal 01/03/2020 le banche interessate iniziano ad adottare gradualmente, secondo un apposito piano di migrazione, le disposizioni del presente Cap. 18-*bis*.

Allo scopo di favorire la migrazione, le inversioni della gestione dei conti reciproci originariamente pianificate per il 31/12/2019 si intendono rinviate al 31/12/2020, salvo diverso accordo fra le parti.

A partire dal 01/03/2020 i rapporti tra le Controparti, la valutazione dei comportamenti e delle eventuali responsabilità saranno disciplinati dal presente testo nel caso che entrambe le Controparti ne abbiano adottato le disposizioni.

Nel periodo dal 01/03/2020 al 30/09/2020 i rapporti tra le Controparti, la valutazione dei comportamenti e delle eventuali responsabilità saranno disciplinati dal Cap. 18 nel caso che una delle due Controparti non sia ancora migrata alla nuova procedura.

A decorrere dal 1° ottobre 2020 le previsioni del Cap. 18 specificamente afferenti il processo di spunta si intendono abrogate.

Art. 16 - Specifiche flussi elettronici

Al fine di agevolare la spunta automatica delle scritture relative al Conto reciproco sono definite le seguenti specifiche tecniche relative ai flussi elettronici di cui all'art. 3.

Si ricorda che qualora il movimento sia gestito con l'ausilio di una banca tramite, il campo relativo al codice ABI della banca tramitata è obbligatorio.

	nome e descrizione	formalismo	obbligatorietà
a) Tracciato Rapporto	a1) ABI Mittente: Codice ABI della banca che invia il Tracciato Rapporto.	È composto da 5 caratteri numerici, includendo l'eventuale 0 iniziale.	si
	a2) ABI Destinatario: Codice ABI della banca che riceve il Tracciato Rapporto.	È composto da 5 caratteri numerici, includendo l'eventuale 0 iniziale.	si
	a3) Divisa utilizzata: identificativo della valuta utilizzata.	È composto da tre caratteri alfabetici.	si
	a4) Saldo Iniziale: Importo all'inizio della data di caricamento.	Se negativo inserire il segno '-'. La precisione dell'importo è a due cifre decimali. È composto da caratteri numerici.	si
	a5) Saldo Finale: Importo alla fine della data di caricamento.	Se negativo inserire il segno '-'. La precisione dell'importo è a due cifre decimali. È composto da caratteri numerici.	si
	a6) Data Caricamento: Data in cui il Tracciato Rapporto viene caricato nel Registro Distribuito.	Segue lo standard ISO 8601 (YYYY-MM-dd). La Time Zone è CET.	si
	a7) Identificativo rapporto: Identificativo del rapporto del conto reciproco.	È composto da 14 caratteri numerici. I 14 caratteri che definiscono l'identificativo rapporto sono così composti: ABI della prima Banca (5 caratteri) + ABI della seconda Banca (5 caratteri) + Numero progressivo (4 caratteri). ABI prima banca e ABI seconda banca in ordine crescente.	si
	a8) Caricamenti: Il Tracciato Rapporto contiene un insieme di caricamenti raggruppati per data Contabile.		si

	nome e descrizione	formalismo	obbligatorietà
b) Caricamento	b1) Data Contabile: Data in cui i movimenti sono contabilizzati.	Segue lo standard ISO 8601 (YYYY-MM-dd). La Time Zone è CET.	si
	b2) Movimenti: Insieme di movimenti con stessa data Contabile		no

	nome e descrizione	formalismo	obbligatorietà
c) Movimenti	c1) Data Valuta: Data in cui il movimento produce effetto al fine del calcolo degli interessi.	Segue lo standard ISO 8601 (YYYY-MM-dd). La Time Zone è CET. Questo campo è obbligatorio.	si
	c2) Importo: Importo del movimento	Se negativo inserire il segno '-'. La precisione dell'importo è a due cifre decimali. È composto da caratteri numerici. Questo campo è obbligatorio.	si
	c3) CRO: Codice di Riferimento Operazione associato al movimento.	Questo campo è obbligatorio e può essere omesso solo per le operazioni non transitate in "rete". È composto da 11 caratteri numerici.	condizionato
	c4) ABI Tramitata: Codice ABI della banca tramitata che ha effettuato l'operazione originaria sottesa dalla scrittura	Questo campo è obbligatorio se il movimento è riferito a un'operazione tramitata. È composto da 5 caratteri numerici, includendo l'eventuale 0 iniziale.	condizionato
	c5) CRO Banca Tramite: CRO associato al movimento dalla banca tramite.	È composto da 11 caratteri numerici.	no
	c6) Causale: Codici delle operazioni bancarie.	È composto da 3 caratteri alfanumerici.	no
	c7) ISIN: International Securities Identification Number, codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale.	È composto da 12 caratteri alfanumerici.	no
	c8) Ufficio: Codice Ufficio (campo privato).	È composto da 256 caratteri alfanumerici.	no
	c9) CAB: Codice di Avviamento Bancario, codice che identifica l'agenzia o la specifica filiale della banca responsabile del movimento (campo privato).	È composto da 5 caratteri numerici.	no
	c10) Note: Nota descrittiva per il movimento.	È composto da 4.000 caratteri alfanumerici.	no